

Un *Emendamento* presentato al **Senato** può consentire alle **Autorità competenti**, cioè *Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria e Guardia di Finanza*, una maggior prevenzione del **riciclaggio** acquisendo dati ed informazioni direttamente dai *Professionisti*.

L'obiettivo verrebbe raggiunto per mezzo della creazione di *Banche dati informatizzate* da parte degli stessi *Organismi di autoregolamentazione* (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Consiglio Nazionale dei Notai...) che sono chiamati alla gestione e raccolta di documenti/informazioni e tenuti alla conservazione secondo la **normativa antiriciclaggio** all'**art.31 Dlgs.231/07**.

L'accesso alle *Banche dati*, invece, non sarà consentito agli stessi *Professionisti* che, dal canto loro, avranno a disposizione strumenti di supporto per le *Segnalazioni di Operazioni Sospette*.

Infatti, attraverso i *34 Schemi di anomalia* elaborati dall'**Uif**, ed entrati in vigore dal Primo gennaio 24, le *Banche dati* consentiranno l'invio di un *Alert* nel momento in cui emergano *Indici* che fanno rilevare la possibilità di *operazioni sospette*. Ovviamente, in caso di mancata ricezione dell'avviso, rimane la *responsabilità in capo al Professionista stesso*.

La creazione di una *Banca dati*, ovviamente, comporta degli adempimenti sia per i *Professionisti* che per i rispettivi *Organismi di autoregolamentazione* come da sotto elencata descrizione:

- **Professionisti:** saranno tenuti a trasmettere dati/documenti/informazioni in grado di implementare la *Banca dati*. Adempimenti che, in ogni caso, non sostituiscono gli obblighi come da art.31-32 Dlgs. 231/07;
- **Organismi di autoregolamentazione:** dovranno definire i *Documenti da inviare* e le *modalità di alimentazione dei dati e di controllo rispetto alla corretta modalità di trasmissione e garantire l'integrità e l'inalterabilità dei dati e la conservazione delle informazioni per dieci anni*.